

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Oggetto: Rispetto Convenzione di Vienna

Consigliere proponente: Marco Semplici

Altri firmatari: Giovanni Galli, Marco Stella, Jacopo Cellai, Mario Tenerani

PRESO ATTO

Della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, le funzioni consolari consistono nel:

- a) proteggere nello stato di residenza gli interessi dello stato d'invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale.
- b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo stato d'invio e lo stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi.
- c) informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello stato di residenza, fare rapporto a questo riguardo al governo dello stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate.
- d) concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello stato d'invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo stato.
- e) prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello stato d'invio.
- f) agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d'ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello stato di residenza.
- g) tutelare gl'interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello stato d'invio, nelle successioni sul territorio dello stato di residenza, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello stato di residenza.
- h) tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello stato di residenza, gl'interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello stato d'invio, particolarmente qualora sia richiesta a loro riguardo l'istituzione d'una tutela o d'una curatela.
- i) con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello stato di residenza, rappresentare i cittadini dello stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo stato, lo stabilimento di misure

provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi.

- j) trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello stato di residenza.
- k) esercitare i diritti di controllo e d'ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello stato d'invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi.
- l) prestare assistenza ai suddetti navigli, battelli e aeromobili menzionati, e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi navigli e battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello stato di residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsi nella traversata e comporre, in quanto l'autorizzino le leggi e i regolamenti dello stato d'invio, le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i marina.
- m) esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello stato di residenza o alle quali questo stato non s'opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo stato d'invio e lo stato di residenza.

TENUTO CONTO

- Dell'Art. 28 della stessa Convenzione di Vienna "Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività": "Lo Stato di residenza accorda tutte le agevolazioni per il compimento delle funzioni del posto consolare."
- Dell'Art. 33 "**Libertà di movimento**": "Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per **motivi di sicurezza nazionale**, lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare."
- Art. 43 "Immunità dalla giurisdizione": "I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari"; "Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile: a. risultante da un contratto che un funzionario consolare o un impiegato consolare non abbia concluso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio; oppure b. promossa da un terzo per danno risultante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile." **Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari**

CONSIDERATO

- Il rifiuto del Sindaco Renzi (e degli uffici competenti chiamati in causa) alla richiesta ufficiale promossa dal Console Onorario della Bielorussia di permesso idoneo per raggiungere e sostare nei pressi della Sede Consolare

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. I motivi di sicurezza nazionale per cui si è inteso negare il permesso di accesso e di sosta nella ZTL cittadina al Console Marco Bacci, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
2. Se si intende modificare tale decisione e il diniego alla concessione del permesso, in tempi celeri, essendo la stessa in palese contrasto con il diritto internazionale vigente.

Marco Semplici

Giovanni Galli

Marco Stella

Jacopo Cellai

Mario Tenerani

Firenze, 5 dicembre 2013